



Safety & Acoustic for the Environment

SAFE SRL

Via Germania, 10 -35127- Padova (PD)

Tel. 800 300 201

[www.safesrl.com]



COMUNE DI MONTEGALDA – VICENZA

ALLEGATO 2

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE COMPETENZE COMUNALI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO



[ai sensi L. n° 447 del 26/10/1995 - D.P.C.M. del 14/11/1997 - L.R. n° 11 del 13/04/1991 - L.R. n° 21 del 10/05/1999 - D.G.R. n° 4313 del 21/09/1993]



Il presente documento è stato elaborato da

SAFE SRL

Via Germania, 10 -35127- Padova (PD)

Coordinamento e Direzione Tecnica di Progetto

Ing Emiliano Boniotto

Tecnico Competente in Acustica Ambientale n. 5113, iscritto all'elenco ufficiale della regione Veneto ai sensi dell'art. 2, comma 6, 7 e 8 della legge 447/95.

Collaboratori di progetto

Ing. Silvia Motto

Ing. Laura Permunion



In collaborazione con

Il Responsabile Ufficio Tecnico

Comune di Montegalda

Piazza Marconi, 40 - 36047 Montegalda (VI) - Telefono: 0444 736411 - Fax: 0444 636567

P.Iva e C.F: 00545030249 - PEC: comune.montegalda.vi@pecveneto.it

Maggio 2018

INDICE

Indice

Premessa _____	1
Competenze delle amministrazioni comunali _____	2
IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE DA RUMORE E CONSEGUENZE ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA _____	2
SANZIONI _____	3
CONTROLLI _____	3
Iter di approvazione del P.C.C.A. _____	4

Premessa

L'Amministrazione comunale, con il piano di classificazione acustica del territorio, ai sensi della Legge quadro sull'inquinamento acustico 26/10/1995 n. 447 ed i relativi decreti attuativi, si sta dotando di uno strumento urbanistico idoneo per la programmazione e la pianificazione del territorio in materia di salvaguardia dello stesso dall'inquinamento acustico, aprendo quindi la strada alle attività di prevenzione per una maggior qualificazione ambientale del territorio.

La prevenzione dell'inquinamento acustico, mediante l'adozione di uno specifico regolamento comunale, è un ulteriore passo che consente alla pubblica amministrazione di limitare alla radice i motivi di contenzioso riconducibili soprattutto ad attività rumorose a carattere temporaneo.

Considerato che l'inquinamento acustico è un elemento di degrado dell'ambiente e una causa di disagio relativamente ai potenziali effetti negativi sulla popolazione esposta, nel tempo si è rilevata la crescente richiesta di tutela ambientale igienico-sanitaria e di più elevati standard di qualità della vita.

Si è ritenuto necessario predisporre un Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico al fine di poter disporre di uno strumento che consenta di intervenire con azioni volte a prevenire l'instaurarsi di situazioni conflittuali.

Il P.C.C.A. è finalizzato alla realizzazione ed al mantenimento del miglior clima acustico possibile in accordo con la normativa vigente e con le esigenze operative e produttive esistenti nel territorio.

Mediante l'introduzione degli strumenti attuativi, è lo strumento base per:

- la garanzia del miglior clima acustico nelle aree sotto tutela ambientale e paesaggistica;
- la garanzia della quiete nelle aree residenziali, ospedaliere e di riposo;
- l'autorizzazione all'insediamento di nuove attività produttive e commerciali;
- la realizzazione di nuove infrastrutture viarie e dei trasporti;
- l'insediamento di locali di spettacolo ed intrattenimento;
- l'effettuazione di manifestazioni e pubblici spettacoli anche occasionali all'aperto.

COMPETENZE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Competenze delle amministrazioni comunali

IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE DA RUMORE E CONSEGUENZE ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Le principali competenze conferite ai Comuni dalla Legge Quadro n. 447/95 sono di seguito riassunte:

- Classificazione acustica del territorio comunale art. 6, comma 1, lettera a);
- Coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la classificazione acustica art. 6, comma 1, lettera b);
- Controllo del rispetto della normativa all'atto del rilascio di concessioni, agibilità, abitabilità art.6, comma 1, lettera d);
- Adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico art. 6, comma 1, lettera e). Risulta importante l'integrazione del regolamento edilizio comunale con norme che recepiscano i dettami del D.P.C.M. 05.12.1997, "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".
- Rilevazione e controllo delle emissioni sonore dei veicoli art. 6, comma 1, lettera f);
- Funzioni amministrative di controllo art. 14, comma 2;
- Adeguamento del regolamento di igiene e sanità o di polizia municipale art.6, comma 2;
- Redazione della relazione biennale sullo stato acustico (per Comuni con più di 50.000 abitanti) art. 7, comma 5.
- Specificazione dei limiti nelle fasce di pertinenza acustica delle strade di tipo E ed F (tab.2 del DPR 142/04)
- Autorizzazione allo svolgimento di attività rumorose temporanee - art.6, comma 1, lettera h) e L.R. 21/99 art. 7;
- Viene fatto obbligo ai Comuni di richiedere una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di insediamenti individuati come ricettori particolarmente sensibili all'inquinamento acustico ovvero scuole, asili nido, ospedali, case di cura, case di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi a potenziali sorgenti di rumore disturbante art.8.
- Viene fatto obbligo ai Comuni di richiedere una valutazione previsionale del clima acustico per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, nonché alle domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive art. 8 comma 4.

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica quale strumento di governo e controllo, permette all'amministrazione comunale di regolamentare le situazioni potenzialmente disturbanti, prevedendo sanzioni nel caso di violazioni alle proprie norme sul rumore, nonché autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità.

Le principali azioni successive all'adozione della Classificazione acustica del territorio comunale sono articolabili secondo le seguenti fasi:

Verifica della compatibilità acustica delle singole attività commerciali, artigianali, industriali e di quant'altre possano produrre inquinamento acustico ambientale. A tal fine è opportuno che

COMPETENZE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

l'amministrazione comunale informi le attività degli obblighi cui sono soggette. In particolare, in riferimento all'articolo 15, commi 2 e 3, della Legge Quadro, le attività per le quali si ipotizzi un possibile dalla cui valutazione di impatto acustico emerga un 3 superamento dei limiti, sono tenute a presentare alla Regione adeguato Piano di Risanamento entro 6 mesi dalla data di approvazione della classificazione acustica del territorio, Piano nel quale andrà indicato anche il termine entro il quale si prevede l'adeguamento ai limiti di legge. Ai sensi del DPCM 1° marzo '91 tale termine non deve superare i 30 mesi. Le attività che non presentano il suddetto Piano devono in ogni caso adeguarsi ai limiti di zonizzazione entro i sei mesi successivi all'adozione della zonizzazione stessa.

SANZIONI

La legge prevede sanzioni amministrative:

- per chiunque non ottempera all'Ordinanza contingibile e urgente legittimamente adottata dall'autorità competente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale;
- per chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione;
- per la violazione dei regolamenti di esecuzione distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo e aereo, ...omissis...e delle disposizioni dettate in applicazione della legge dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni.

CONTROLLI

Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- della disciplina stabilita dall'art. 8, co. 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
- della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6;
- della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione previsionale di impatto/clima acustico in caso di strutture in fase di progetto o di impatto per le infrastrutture e le attività in essere.

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali (es: quello ferroviario), tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

ITER DI APPROVAZIONE DEL P.C.C.A.

Iter di approvazione del P.C.C.A.

La Regione Veneto, all'interno della propria L.R. 10 maggio 1999 n. 21 ha ritenuto di suggerire ai Comuni un iter procedurale per l'adozione della classificazione (art. 3, commi 6, 7, 8 e 9).

Tali indicazioni prevedono, successivamente all'adozione della classificazione mediante Delibera del Consiglio Comunale, le seguenti fasi:

- invio della proposta elaborata alla Provincia ed ai comuni contermini per la verifica di congruità con i piani di classificazione acustica dei comuni confinanti;
- invio della stessa all'A.R.P.A.V.;
- eventuale adeguamento alle disposizioni previste dalla Provincia e dall'A.R.P.A.V. qualora siano riscontrate incongruenze;
- adozione in Consiglio Comunale in seguito a parere positivo dell'A.R.P.A.V.;
- deposito del P.C.C.A. presso la Segreteria Comunale per trenta giorni; affissione all'Albo Comunale ed inserzione su almeno un quotidiano locale;
- risposta alle osservazioni e successiva adozione in Consiglio Comunale.

Pur non essendo obbligatorio si consiglia di affiancare all'iter di adozione del P.C.C.A. la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Coordinamento e Direzione Tecnica di Progetto

Ing Emiliano Boniotto

Tecnico Competente in Acustica Ambientale n. 5743 iscritto all'elenco ufficiale della regione Veneto ai sensi dell'art. 2, comma 6, 7 e 8 della legge 447/95

Collaboratori di progetto

Ing. Silvia Motto

Ing. Laura Permunion

